

(N. 2129)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

Variatione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

ONOREVOLI SENATORI. — Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'ex Azienda nazionale autonoma strade statali era attribuita, ai sensi del regio decreto 17 agosto 1928, n. 2180, una indennità annua di lire 6.000.

In atto tale indennità, per il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma strade statali è corrisposta nella misura di lire 48.000, con la maggiorazione, cioè, di otto volte rispetto all'anteguerra.

Poichè tutti i compensi e indennità accessorie hanno già da tempo subito una adeguata rivalutazione, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale l'indennità suddetta viene determinata nella nuova misura di lire 96.000 corrispondente ad una maggiorazione di solo sedici volte rispetto all'anteguerra, più che modesta rispetto all'attuale svalutazione monetaria e alla maggiorazione già, di norma, ammessa dall'Amministrazione dello Stato in altri campi.

Con lo stesso provvedimento viene elevata a lire 36.000 la indennità annua per i componenti il Comitato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ora corrisposta nella misura di lire 18.000.

Al riguardo manca la possibilità di un confronto con l'ex Azienda nazionale autonoma delle strade statali presso cui il Comitato stesso non esisteva; però appare equo applicare anche per tale indennità la detta maggiorazione.

Il Consiglio stesso ed il Comitato sono chiamati a svolgere, per la complessità e importanza dei servizi dell'Azienda, un lavoro di notevole mole, che richiede da parte dei suoi componenti una specifica ed elevata competenza, in relazione ai casi particolari loro sottoposti.

Ai componenti dei Consessi suddetti non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Al maggior onere finanziario si fa fronte con i mezzi ordinari di bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1951, la indennità annua di lire 48.000 spettante ai membri e al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a termini dell'articolo 2, primo comma, del decreto presidenziale 26 maggio 1949, n. 534, e la indennità annua di lire 18.000 spettante ai membri e al segretario del Comitato dell'Azienda medesima a' termini dell'articolo 3 del decreto suddetto, sono elevate rispettivamente a lire 96.000 e lire 36.000.

## Art. 2.

Al maggior onere finanziario dipendente dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.